

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

Sisma e Superbonus "rafforzato", fino al 30 settembre si può tornare al contributo di ricostruzione

Roma 27 giu - Nuova finestra di possibilità, fino al 30 settembre 2024, per rientrare nel contributo di ricostruzione per quanti avevano invece rinunciato optando per il canale del cosiddetto Superbonus "rafforzato". A stabilirlo un'Ordinanza del Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, su cui oggi la Cabina sisma ha raggiunto l'intesa.

La nuova finestra (inizialmente chiusasi il 31 marzo 2024) si apre in seguito alla riforma del Superbonus, che ha di fatto eliminato la facoltà di usufruire del Superbonus "rafforzato" in alternativa al contributo della ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Per questo la Struttura commissariale, d'intesa con le Regioni del cratere 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ha voluto concedere una ulteriore parentesi per consentire a chi preferisce rientrare nel contributo sisma di farlo e di procedere così con la ricostruzione.

"Le modifiche alla disciplina del Superbonus occorse negli ultimi mesi hanno reso necessaria un'attenzione particolare per quanti avevano inizialmente rinunciato al contributo, e che ora potranno esercitare un ripensamento –
spiega il Commissario Castelli -. Chi aveva scelto il canale del Superbonus rafforzato, rinunciando al contributo,
potrà così ora tornare al contributo "standard". Ringrazio i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria con cui ho condiviso questa decisione. La ricostruzione va trattata come una creatura viva, con tutti gli affinamenti necessari alla sua piena attuazione".

L'Ufficio Stampa stampacommissario@governo.it